

STATUTO
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI¹

I - Costituzione dell'Accademia

Articolo 1

1. L'Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti.
2. L'Accademia Nazionale dei Lincei è costituita dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.
3. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura.
4. L'Accademia si compone di due Classi: l'una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche.
5. Il patrimonio dell'Accademia è costituito da beni immobili, collezioni librarie e altri beni mobili.
6. L'attività dell'Accademia si ispira, per quanto compatibile con la sua natura di ente pubblico di alta cultura rientrante nella previsione della legge n. 70/1975, ai principi di distinzione fra attività di indirizzo e gestione di cui al decreto legislativo n. 29/1993, di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di gestione basata sulla programmazione previa definizione degli obiettivi, sulla verifica periodica dei risultati conseguiti rispetto agli indirizzi prefissati.
7. L'Accademia può dotarsi, nel rispetto della propria specificità, di un sistema di controlli interni che tenga conto dei principi di cui al decreto legislativo n. 286/1999.
8. L'Accademia può dotarsi altresì di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, adottando regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 e successive modificazioni.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo precedente l'Accademia tiene Assemblee e Adunanze delle Classi Riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri Soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse.
2. Fornisce – su richiesta e anche di sua iniziativa – pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte.
3. Al fine di pervenire ad economie di spesa, l'Accademia potrà, su base convenzionale, acquisire, sviluppare e gestire, in comune con altri istituti culturali, attività di supporto e servizio.
4. Svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo. Per l'attuazione delle proprie finalità l'Accademia può accogliere lasciti, donazioni e istituire fondazioni.

Articolo 3

1. La Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche sono costituite, rispettivamente, di novanta Soci nazionali, oltre ai Soci nominati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, novanta Soci corrispondenti e novanta Soci stranieri.
2. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.

Articolo 4

1. Ove il Socio nazionale o straniero od il corrispondente lo domandi o lo consenta, può la Classe cui appartiene concedergli od offrirgli il passaggio o il ritorno da una ad altra Categoria, purché il numero dei Soci nazionali componenti ciascuna Categoria rimanga inalterato.
2. I Soci stranieri che abbiano residenza stabile in Italia possono, con deliberazione dell'Assemblea delle Classi Riunite, essere equiparati ai Soci nazionali.
3. Sempre con deliberazione delle Classi Riunite, i Soci nazionali che si siano trasferiti all'estero da oltre tre anni possono essere ascritti alle rispettive Categorie o Sezioni in soprannumero. Essi conservano tutti i diritti dei Soci nazionali.
4. Quando tra i Soci nazionali e i Soci stranieri si verifica la presenza di componenti che abbiano superato l'ottantesimo anno di età, si procederà alla nomina di nuovi Soci nazionali e stranieri in numero non superiore a quello dei Soci che hanno superato la suddetta età. La nomina è subordinata alla condizione che non vengano mai oltrepassati i limiti massimi di centoventi Soci nazionali e stranieri per ogni Classe. Le proposte di nomina spettano alle Categorie nelle quali si riscontra, secondo l'ordine di maggiore anzianità anagrafica dei Soci nazionali o stranieri di ciascuna Classe, la presenza di appartenenti che abbiano superato l'ottantesimo anno di età. Le nomine avranno luogo secondo le procedure ordinarie.
5. Quando fra i Soci corrispondenti si verifichi la presenza di componenti che abbiano superato il settantesimo anno di età, si procederà alla nomina di nuovi Soci corrispondenti in numero non superiore a quello dei Soci che abbiano superato la suddetta età. La nomina è subordinata alla condizione che non venga mai oltrepassato il limite massimo di centoventi Soci corrispondenti per ogni Classe. Le proposte di nomina spettano alle Categorie nelle quali si riscontra, secondo l'ordine di maggiore anzianità anagrafica dei Soci corrispondenti di ciascuna Classe, la presenza di appartenenti che abbiano superato il settantesimo anno di età. Le nomine avranno luogo secondo le procedure ordinarie.

¹ Approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 2 agosto 2001. L'art. 4 è stato modificato con Decreto del Ministro della Cultura del 20 luglio 2022, n. 294.

6. Il limite massimo dei Soci nazionali sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 108 Soci nel 2023, a 111 nel 2024; questo numero verrà aumentato di tre unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2027.

Il limite massimo dei Soci corrispondenti sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 95 Soci nel 2023, 100 nel 2024; questo numero verrà aumentato di cinque unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2028.

Il limite massimo dei Soci stranieri sia della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali che della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche è pari a 95 Soci nel 2023, a 100 nel 2024; questo numero verrà aumentato di cinque unità ogni anno fino ad arrivare a 120 nel 2028.

Articolo 5

1. L'Accademia a Classi Riunite potrà nominare Soci Onorari persone altamente benemerite della Patria o della umanità, attribuendo ad esse tutti i diritti dei Soci nazionali, e concedendo loro la scelta della Classe e della Categoria, alla quale saranno iscritti in soprannumero.

2. Tali nomine saranno prese in considerazione su proposta di almeno nove decimi dei Soci nazionali componenti una delle Classi. L'Accademia a Classi Riunite delibererà, a maggioranza dei presenti, se si debba promuovere l'invio del voto segreto per iscritto. Promossa tale votazione, la nomina si considera approvata quando riporti il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

II - Organi e Cariche accademiche

Articolo 6

1. Sono organi dell'Accademia:

il Presidente o il Vice Presidente, in sua vece;

l'Accademico Amministratore o l'Accademico Amministratore aggiunto, in sua vece;

il Consiglio di Presidenza;

l'Assemblea delle Classi Riunite;

l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Accademico Amministratore, dall'Accademico Amministratore aggiunto, dagli Accademici Segretari e dagli Accademici Segretari aggiunti delle due Classi.

3. L'Assemblea delle Classi Riunite è costituita dai Soci nazionali delle due Classi.

4. L'Assemblea di ciascuna Classe è costituita dai Soci nazionali della Classe.

5. ² Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili, e due funzionari Dirigenti rispettivamente del Ministero del Tesoro e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questi due ultimi componenti possono essere sostituiti da supplenti nominati fra i funzionari dirigenti rispettivamente dei due Ministeri.

Articolo 7

1. Quando il Presidente è un Socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, il Vice Presidente deve appartenere alla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, e viceversa. E così dev'essere pure dell'Accademico Amministratore e dell'Accademico Amministratore aggiunto. Tutti e quattro sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e durano nell'ufficio tre anni.

2. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere rieletti immediatamente se non per una sola volta. Spetta alla Classe di eleggere il proprio Accademico Segretario e l'Accademico Segretario aggiunto i quali rimangono nell'ufficio quattro anni e possono essere rieletti.

Articolo 8

Il Presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza salvo la parte di competenza dell'Accademico Amministratore e degli Accademici Segretari. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi Riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza. Assente, è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali presenti.

Articolo 9

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Accademia sono presidenti delle Classi a cui appartengono. Ciascuno convoca e presiede le Assemblee e le Adunanze della propria Classe. Assente, è supplito dal più anziano della Classe fra i Soci nazionali presenti.

Articolo 10

1. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia.

2. Esso cura l'amministrazione dell'Accademia e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo preparati dall'Accademico Amministratore, presentando poi l'uno e l'altro con una relazione del Presidente alla deliberazione definitiva dell'Accademia nell'Assemblea a Classi Riunite prevista dall'art. 11, comma 2.

3. Le deliberazioni del Consiglio, aventi carattere amministrativo, vengono eseguite a cura dell'Accademico Amministratore, il quale adotta gli atti all'uopo necessari e verifica la proficuità dell'azione amministrativa.

² A norma dell'art. 2 del DPR 28 ottobre 2010, n. 232, il Collegio è attualmente costituito da tre componenti effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero della Cultura e dall'Accademia dei Lincei (v. pag. 35).

4. Alle riunioni del Consiglio, eventualmente tenute in tele o videoconferenza, interviene, in qualità di Segretario, il Cancelliere dell'Accademia o il suo sostituto.

5. Il Presidente può invitare altro Dirigente a coadiuvare il Segretario.

III - Sedute accademiche

Articolo 11

1. L'Accademia tiene annualmente una sessione di otto mesi, che comincia in novembre e finisce in giugno dell'anno successivo.

2. Nel corso della sessione hanno luogo Assemblee e Adunanze a Classi Riunite, tra cui quelle destinate all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; viene tenuta inoltre una Seduta Solenne, possibilmente in giugno.

3. Ciascuna Classe tiene in ogni mese della sessione una seduta ordinaria.

4. Il Presidente dell'Accademia e i Presidenti delle Classi possono convocare sedute straordinarie rispettivamente delle Classi Riunite o di una delle Classi.

5. Ciascuna Categoria può riunirsi per questioni che specificamente la concernono, su convocazione del Socio più anziano, previa autorizzazione del Presidente dell'Accademia.

6. Le Sedute a Classi Riunite e delle singole Classi sono pubbliche, tranne che si tratti di argomenti di amministrazione o di questioni concernenti persone o quando la Presidenza per speciali motivi creda conveniente escluderne il pubblico.

Articolo 12

1. Alle votazioni dell'Assemblea delle Classi Riunite prendono parte i Soci nazionali e, se l'Assemblea è di Classe, i Soci nazionali della Classe.

2. Alle Adunanze delle Classi Riunite dell'Accademia e delle singole Classi prendono parte i Soci nazionali e corrispondenti.

Articolo 13

1. Ai Soci che intervengono alle sedute delle Classi Riunite o della Classe o delle riunioni delle Categorie cui appartengono è assegnato un gettone il cui importo sarà deliberato in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le indennità di viaggio e soggiorno sono regolate dalle disposizioni vigenti.

IV - Elezioni

Articolo 14

1. Nei primi mesi della sessione annuale il Presidente di ciascuna Classe invita, nel modo e nei limiti che saranno indicati dal Regolamento, i Soci nazionali di ciascuna Sezione o Categoria a mandare le proposte motivate circa la copertura dei posti vacanti di Soci.

2. Le proposte saranno riassunte dalla Presidenza di ciascuna Classe nel più breve termine e comunicate a domicilio a ciascun Socio nazionale della Classe.

3. In concomitanza delle sedute plenarie a Classi Riunite, da tenersi nella seconda metà della sessione, i Soci nazionali di ciascuna Categoria si adunano per formulare le proposte, preferibilmente in forma di terne, e le presentano alla Classe per l'approvazione.

4. Le proposte definitive formulate dalle Categorie, quando siano approvate dalla Classe, sono sottoposte al voto dei Soci nazionali della Classe, a domicilio, con l'indicazione sommaria dei titoli scientifici dei candidati. Il voto viene dato per iscritto, in modo segreto, e inviato alla Presidenza dell'Accademia che ne curerà lo spoglio. Risulterà eletto chi ottenga la maggioranza dei voti.

Articolo 15

1. L'elezione delle cariche accademiche avviene alla fine della sessione annuale, in quella fra le Assemblee dell'Accademia a Classi Riunite o delle Assemblee delle singole Classi nel cui ordine del giorno essa sia stata indicata. Risulterà eletto dalla votazione segreta chi abbia avuto per sé la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Se durante l'anno accademico rimane vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di altro membro del Consiglio di Presidenza, il Consiglio stesso, ove creda urgente provvedervi, indirà le elezioni in apposita seduta mediante preavviso a tutti i Soci nazionali dell'Accademia o della Classe. Il nuovo eletto scade nel giorno in cui sarebbe scaduto il componente del Consiglio di Presidenza al quale è stato chiamato a succedere.

Articolo 16

La elezione dei Soci nazionali o stranieri, dei Soci onorari, del Presidente e del Vice Presidente è sottoposta all'approvazione del Presidente della Repubblica³.

³ Attualmente del Ministro della Cultura.

V - Pubblicazioni

Articolo 17

1. L'Accademia pubblica, separatamente per ciascuna Classe, le Memorie e i Rendiconti.
2. L'Accademia pubblica altresì l'Annuario, contenente, tra l'altro, i dati anagrafici e personali dei Soci. Esso è distribuito agli stessi Soci e inviato a Istituzioni scientifiche e a terzi che ne facciano richiesta.
3. Altre pubblicazioni potranno essere realizzate dall'Accademia o sotto i suoi auspici.

Articolo 18

Nelle pubblicazioni dell'Accademia potranno trovar posto anche lavori, comunicazioni e note di persone non appartenenti all'Accademia, purché soddisfino alle condizioni che l'Accademia stimerà opportuno di stabilire.

VI - Premi e Borse di studio

Articolo 19

1. All'assegnazione dei premi, il cui conferimento spetta all'Accademia, si procede nel rispetto delle norme indicate dai vari Statuti o Regolamenti o Decreti istitutivi da riprodursi nell'Annuario dell'Accademia.
2. Le relazioni delle Commissioni giudicatrici, nominate dall'una o dall'altra Classe oppure dal Consiglio di Presidenza, devono essere lette e discusse dapprima in Classe, e poi lette, discusse e votate dall'Assemblea delle Classi Riunite.
3. L'Accademia potrà istituire nuovi premi, borse e contributi o conferire sussidi e assegni per incoraggiare studi e ricerche.

VII - Personale e Servizi

Articolo 20

1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è delineata con propria deliberazione dal Consiglio di Presidenza, che può attribuire ad alcune strutture un adeguato grado di autonomia gestionale rispetto ai servizi amministrativi centrali. Tale deliberazione formerà oggetto di modifiche regolamentari, adottate con il rispetto della normativa vigente e approvate dall'Assemblea delle Classi Riunite.
2. Il Cancelliere, Direttore Generale dell'Accademia, è scelto dall'Assemblea delle Classi Riunite. Egli è a capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia.
3. La determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali diversi da quello di Cancelliere, in ogni caso non superiori a quattro, nonché dei criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia è disposta con regolamento interno. Formerà oggetto del regolamento interno la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, che si rendano necessarie o anche soltanto opportune per l'attuazione delle modifiche statutarie.

VIII - Vigilanza ministeriale

Articolo 21

1. Il potere di vigilanza è attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si esplica attraverso: la nomina, da parte del detto Ministero e del Ministero del Tesoro, di alcuni componenti dell'organo di controllo contabile; la approvazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dei regolamenti interni; la approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dal Ministero al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dei regolamenti, dei bilanci preventivi annuali e dei programmi pluriennali, senza osservazioni da parte del Ministero, gli atti stessi diventano esecutivi.

IX - Disposizioni finali

Articolo 22

Un nuovo Regolamento, che detti le norme di applicazione dello Statuto e fissi le opportune disposizioni transitorie, sarà presentato dal Consiglio di Presidenza per esame alle due Classi separatamente, indi sottoposto al voto dell'Assemblea delle Classi Riunite e si intenderà approvato da questa allorché raccolga la maggioranza dei votanti.

Articolo 23

1. Le modificazioni allo Statuto devono avere il voto favorevole della maggioranza dei Soci nazionali esistenti e dovranno essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica⁴, previo parere del Consiglio di Stato.

⁴ Attualmente con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

2. Tranne che per l'oggetto sopra indicato e per le altre deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei Soci nazionali esistenti dell'Accademia o delle singole Classi, non è ammesso il voto per delega.
3. Nei casi in cui la delega è ammessa ciascun Socio può ottenere la delega di un solo altro Socio.